

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 854

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MERENDA, DE MARZI, BARBI, LAFORGIA, TAMBRONI, SAMMARTINO,
TITOMANLIO VITTORIA, URSO**

Presentata il 4 gennaio 1964

Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che si propone trova fondamento e giustificazione nella sperimentata necessità di prolungare il periodo di durata in carica degli organi elettivi istituiti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, e dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Il periodo di tre anni attualmente previsto dalle due leggi risulta esiguo in rapporto alla esigenza di dare maggiore continuità e assicurare il migliore funzionamento dei suddetti organismi.

La necessità di elevare a cinque anni la durata di carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, del Comitato centrale dell'artigianato, e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è ormai generalmente condivisa, sia dagli organizzatori che sono periodicamente chiamati ad occuparsi della materia elettorale, sia dai componenti di detti organi che vengono di-

stolti dalle loro funzioni dopo breve tempo, insufficiente a formulare un programma di lavoro e di interventi e a seguirne l'attuazione.

Il provvedimento che si sottopone alla vostra approvazione, con carattere di urgenza prevede:

all'*articolo 1*: l'elevazione da tre a cinque anni del periodo di durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, del Comitato centrale dell'artigianato e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

all'*articolo 2*: il termine per la revisione di ufficio delle imprese iscritte negli albi provinciali istituiti dalla legge n. 860 del 1956, viene stabilito al 15 settembre dell'anno che precede la scadenza di carica della Commissione provinciale per l'artigianato, allo scopo di consentire che un adeguato margine di tempo sia assegnato per la esecuzione accurata della revisione e che questa preceda, in ogni caso, l'inizio delle operazioni elettorali per la rinnovazione della Commissione stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato ed il Comitato centrale dell'artigianato, previsti dalla legge 25 luglio 1956 n. 860, nonché gli organi di amministrazione e di controllo provinciali e centrali previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, durano in carica cinque anni. I rispettivi componenti possono essere riconfermati.

ART. 2.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della loro scadenza, provvedono alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.